



COMUNE DI CHIETI

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con D.P.R. del 2 agosto 2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 105 del 10.02.2026

Oggetto: Dissesto finanziario. Liquidazione a favore del Comune di Chieti di tributi versati in eccesso o per errore al Comune di Chieti

L'anno duemilaventisei il 10 del mese di febbraio alle ore 19:15 in video conferenza si è riunito l'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Chieti, in esecuzione del verbale di deliberazione n. 7 del 7 dicembre 2023 ad oggetto "Disposizioni per il funzionamento delle riunioni della Commissione straordinaria di liquidazione in modalità a distanza con collegamento telematico", è stato convocato in modalità meeting online all'indirizzo <https://guglielmolancasteri.my.webex.com/guglielmolancasteri.my-iti/j.php?MTID=me63eac6d1b2f9d3dc444ef357fa84c46> in sistema chiuso, l'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Chieti, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 2 agosto 2023, ai sensi dell'art. 252 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito TUEL), nelle persone:

	Presenti	Assenti
Dott. Nello Rapini	X (a distanza)	
Dott. Francesco Pisani	X (a distanza)	
Dott. Guglielmo Lancasteri	X (a distanza)	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Avv. Celestina Labbadia, in qualità di segretario verbalizzante.

L'organo straordinario di liquidazione

Premesso:

- che il Comune di Chieti, con delibera di Consiglio Comunale n. 320 del 22 giugno 2023, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di "dissesto finanziario", ai sensi dell'art. 244 e seguenti del TUEL;
- che con D.P.R. in data 2 agosto 2023 è stata nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione (di seguito OSL) per l'amministrazione e la gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti gli adempimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 28 agosto 2023, il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti l'OSL Dott. Guglielmo Lancasteri, Dott. Francesco Pisani e Dott. Nello Rapini;
- che l'insediamento dell'OSL presso l'Ente è avvenuto in data 29 agosto 2023, entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento di nomina, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del TUEL;
- che ai sensi dell'art. 254, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 l'OSL provvede all'accertamento della massa passiva mediante la formazione, entro 180 gg. dall'insediamento, di un piano di rilevazione;

Visti



COMUNE DI CHIETI

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 avente ad oggetto “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378 avente ad oggetto “Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati”;
- il Decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 2.09.2013, prot. n. 12356, class. n. 15900/TU/00/141-143, concernente le linee guida per la determinazione dei compensi da conferire ai Commissari Straordinari, ai componenti delle Commissioni Straordinarie e le modalità delle spese di viaggio;

Considerato

- che sono pervenute a questa OSL istanze di riversamento e di rimborso di tasse e tributi erroneamente versati al Comune di Chieti;
- che tali istanze, ad avviso dell’Organo Straordinario del Comune di Chieti sulla base del parere prodotto dall’Ufficio legale dell’Ente, prot. 52977 del 4.08.2025, costituirebbero indebito arricchimento a favore dello stesso;
- che l’Osl ai sensi dell’art. 252 comma 2 deve provvedere esclusivamente alla rilevazione della massa passiva, all’acquisizione dei mezzi finanziari disponibili ed alla liquidazione della massa passiva, ai fini del risanamento dell’Ente;

Ritenuto

- che i tributi versati erroneamente al Comune di Chieti, sulla base del richiamato parere dell’Ufficio Legale, costituirebbero indebito arricchimento a vantaggio dell’Ente ed in quanto tali non sarebbero considerabili nel contesto della massa passiva costituendo conseguentemente partite che l’Ente deve gestire in autonomia;
- che gli importi versati erroneamente o in eccesso al Comune dovranno dunque essere gestiti ed eventualmente liquidati dal Comune stesso previa verifica della fondatezza della richiesta di rimborso da parte dei competenti uffici;

Preso atto

- delle richieste di riversamento e rimborso per le quali è stata prodotta istanza di ammissione alla massa passiva nei termini temporali previsti dal TUEL;

Atteso che

- la gestione di tali richieste, sulla base delle motivazioni sopra richiamate, compete al Comune di Chieti;
- l’Organo straordinario di Liquidazione provvederà alla eventuale relativa restituzione delle somme trasferite all’OSL dal Comune, su richiesta dello stesso, al fine di consentire all’Ente la restituzione della somma dovuta;

La Commissione per quanto in premessa detto con voti unanimi

DELIBERA

di ritenere competenza del Comune di Chieti, la gestione contabile-finanziaria dei tributi o di altre somme versate erroneamente al Comune di Chieti anche se riferibili ad annualità comprese nella competenza di questo OSL;



COMUNE DI CHIETI

di provvedere, su richiesta dell'Ente, alla restituzione al Comune di Chieti dei tributi versati erroneamente all'Ente stesso e per i quali è stata presentata dagli interessati a questo OSL istanza di ammissione alla massa passiva nei termini temporali previsti dal TUEL, al fine di consentire al Comune la gestione nel suo complesso di tali partite contabili;

di sollecitare gli uffici del Comune alla immediata liquidazione delle somme derivanti da tributi erroneamente versati al fine di evitare azioni legali ed ulteriori costi a carico dell'ente.

di dare mandato agli uffici del Comune di porre in essere gli adempimenti previsti al fine di poter restituire al Comune stesso, su esplicita richiesta da parte di quest'ultimo, le somme corrispondenti alle entrate tributarie erroneamente versate ed eventualmente già trasferite a questo OSL;

di disporre, altresì, la pubblicazione del presente atto deliberativo all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi e nell'apposita sezione della home page del sito istituzionale internet dell'Ente;

di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 378/1993.

Alle ore 19,30 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione con firma digitale del presente verbale di deliberazione.

L'OSL

Presidente – Dott. Nello Rapini

Componente – Dott. Guglielmo Lancasteri

Componente – Dott. Francesco Pisani

Il Segretario – Dott.ssa Celestina Labbadia



Nome: Pisani Francesco

Emesso da: InfoCamere Qualified Electronic Signatur



COMUNE DI CHIETI

I Settore "Affari Generali e Risorse Umane"

Segreteria Generale

C.so Marrucino n. 81 – 66100 Chieti

protocollo@pec.comune.chieti.it

Certificato di pubblicazione

La sottoscritta Avv. Celestina Labbadia, in qualità di Segretario Generale del Comune di Chieti, certifica che il presente **Verbale di Deliberazione n. 105** adottato dall'Organo Straordinario di Liquidazione resterà affisso all'Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi, dall'11 febbraio 2026 al 25 febbraio 2026.

La presente copia è conforme all'originale.

Chieti, 11 febbraio 2026



Il Segretario Generale
Avv. Celestina Labbadia